



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

DELIBERAZIONE N. 31 DEL 02/10/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ? Ricognizione partecipazione possedute

L'anno 2017 ,il giorno 02 del mese di ottobre alle ore 18:15 , presso la sede del Comune di Zola Predosa.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Unione, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio.

All'appello risultano presenti i consiglieri

COGNOME E NOME	CARICA	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO (A) ASTENUTO	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO	SCRUTATORE
BOSSO MASSIMO	CONSIGLIERE	F	P	
BARBANI LIBERO	CONSIGLIERE	F	P	
FINI GIULIO	CONSIGLIERE		A	
GUIDOTTI ISABELLA	CONSIGLIERE	F	P	
RUGGERI MATTEO	CONSIGLIERE	F	P	
ANCARANI ESTER	CONSIGLIERE		G	
PEDICA MIRKO	CONSIGLIERE		G	
RAINONE PAOLO	VICE PRESIDENTE	C	P	
RIZZOLI STEFANO	CONSIGLIERE	F	P	
BATTISTINI TAMARA	CONSIGLIERE	F	P	
CORBARI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	C	P	X
MAZZETTI STEFANO	CONSIGLIERE	F	P	
DONATI RAFFAELLA	CONSIGLIERE		G	
MECAGNI MANILA	CONSIGLIERE	F	P	X
FORTUZZI PIETRO	CONSIGLIERE	C	P	X
RUSCIGNO DANIELE	CONSIGLIERE	F	P	
CALLIGOLA SIMONE	CONSIGLIERE	F	P	
DEMARIA PATRIZIA	CONSIGLIERE	F	P	
ZAGNONI JURI	CONSIGLIERE	F	P	
GAIBA SILVIA	CONSIGLIERE		G	
RIMONDI SIMONE	CONSIGLIERE		G	
STANZANI MICHELE	CONSIGLIERE		G	
FIORINI STEFANO	CONSIGLIERE	F	P	
DALL'OLMO DAVIDE	CONSIGLIERE	F	P	
MARTIGNONI ELISABETTA	PRESIDENTE	F	P	
TADDIA MASSIMO	CONSIGLIERE	C	P	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Elisabetta Martignoni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Daniele Rumpianesi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

OGGETTO REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

Il Presidente Bosso illustra analiticamente la proposta, in particolare spiega che si è operato in linea con quanto già deliberato dal Consiglio e che si sono già perfezionate le due dismissioni previste dai piani approvati.

Intervengono in dichiarazione di voto i Consiglieri Rainone (Gruppo Movimento 5 Stelle) e Fortuzzi (Gruppo Misto) per comunicare il voto contrario e la Consigliera Battistini (Gruppo Centro Sinistra per l'Unione) per comunicare il voto favorevole.

Si richiama la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi .

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Attesto che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l’Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale dell’Unione e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

– società Futura Soc. cons. r.l. non rientrando l'attività in nessuna di quelle elencate nell'art. 4, c. 2 come già deliberato nell'atto di Consiglio dell'Unione n. 6 del 30.03.2015 poiché le finalità della società non rientrano tra le funzioni conferite all'Unione dei Comuni e come confermato con verbale dell'Assemblea dei Soci del 28/04/2017;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, l'Ente non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare,

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Ritenuto di confermare l'alienazione delle partecipazioni detenute:

– nella società Futura Soc. cons. r.l.

Rilevata la necessità che i servizi competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Consiglio dell'Unione n. 6 del 30/03/2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti così come indicati nella deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 21/03/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

Dato atto che alla data odierna l'Unione ha ottemperato integralmente a quanto previsto in suddetto piano mediante la dismissione delle quote del Centro Agricoltura Ambiente e di Futura Soc. cons. r.l. formalmente già dismesse;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

CON la seguente votazione favorevole espressa nei modi e termini di legge:

Presenti:	19
Voti Favorevoli:	15 (Centro Sinistra per l'Unione)
Voti Contrari:	4 ((Fortuzzi del Gruppo Misto - Taddia, Rainone e Corbari del Gruppo Movimento 5 stelle)
Astenuti:	0

DELIBERA

di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di confermare l'alienazione delle partecipazioni in Futura Soc. cons. r.l. come già deliberato con delibera di Consiglio Unione n. 6 del 30.03.2015 e dal verbale dell'Assemblea dei Soci del 28/04/2017;

di dare atto che alla data odierna l'Unione ha già formalmente dismesso la partecipazione in Futura Soc. cons. r.l. e che quindi non è più socia di tale società;

di individuare nell'allegato A le partecipazioni da mantenere per le motivazioni ivi indicati per ognuna;

di incaricare i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

di demandare alla Giunta dell'Unione il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dall'Ente;

che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti amministrativi conseguenti previsti dal D.Lgs. 175/2016, con la seguente votazione favorevole espressa nei modi e termini di legge:

Presenti:	19
Voti Favorevoli:	15 (Centro Sinistra per l'Unione)
Voti Contrari:	4 ((Fortuzzi del Gruppo Misto - Taddia, Rainone e Corbari del Gruppo Movimento 5 stelle)
Astenuti:	0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità tecnica

**Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ?
Ricognizione partecipazione possedute**

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto RUMPIANESI DANIELE, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 33 del 19/09/2017.

Note:

Casalecchio di Reno(BO), 22/09/2017

Il Responsabile del Servizio
DANIELE RUMPIANESI



UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità contabile

**Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ?
Ricognizione partecipazione possedute**

Sulla presente proposta di deliberazione n° 33 del 19/09/2017, si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

CASALECCHIO DI RENO, 27/09/2017

Il Responsabile Economico Finanziario
FABIANA BATTISTINI

Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

Massimo Bosso

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs.
n. 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO

Daniele Rumpianesi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs.
n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia a partire dal per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Data

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

Emanuela Baldi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs.
n. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visto l'art. 134 - 3° comma - del D.Lgs 18.2.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data diverrà esecutiva per decorrenza dei termini il .

Data

IL SEGRETARIO

Daniele Rumpianesi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs.
n. 82/2005 e s.m.i.)



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Revisione straordinaria delle partecipazioni

ai sensi ex. art. 24 D. Lgs. 175 del 2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 100 del 2017

1. Nuovo inquadramento normativo

1.1 – Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, come integrato e modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n. 100, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, entro il 30 settembre 2017, sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, a tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20. Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art.1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 6 del 30 marzo 2015, e successiva verifica attuativa dei risultati con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 21 marzo 2016.

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di:

- produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a),
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 50/2016 (art. 4, comma 2, lettera b),
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2 (art. 4, comma 2, lettera c),

- autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento,
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), del D. Lgs 50/2016.

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale si può rilevare come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 4.7.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'ambito nel quale gli enti locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”, deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: “Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”, e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell’esclusività dell’oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l’obbligo dell’ “oggetto sociale esclusivo” non va inteso nel senso che sono vietate le società “multiutilities”, cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall’Antitrust che nell’esercizio dell’attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.5 – Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero l’organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

1.6 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all’art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2. Analisi delle singole partecipazioni

Le singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1 sono:

- a) Partecipazioni dirette
 - 1. Società Controllate
nessuna

 - 2. Società partecipate
Futura Scarl
Lepida S.p.A.
Gal appennino bolognese

- b) Partecipazioni indirette
nessuna



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Futura Soc. cons. r.l.

La società Futura Soc cons. r.l. è partecipata dall'Unione al 1,34%

Futura è una società pubblica per la formazione professionale e lo sviluppo del territorio costituita nel 1996 dai Comuni di San Giovanni in Persiceto (Bologna) e di San Pietro in Casale (Bologna) per valorizzare ed innovare, nei rispettivi territori, la storica presenza dei Centri pubblici di Formazione "Giuseppe Tamburi" e "Don Bosco", nati negli anni '60 per svolgere interventi di formazione rivolti, in particolare, al comparto metalmeccanico.

Oggi, oltre un quinto dei 55 Comuni della Provincia di Bologna è socio di Futura.

Futura persegue gli indirizzi programmatici dei propri Comuni Soci per tradurre efficacemente le politiche di sviluppo locale in attività e servizi di formazione, informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, rivolti ai cittadini e a tutte le organizzazioni sociali, economiche e imprenditoriali del territorio.

Opera nell'ambito del Sistema integrato Scuola-Formazione e Lavoro, nella Pubblica Amministrazione e nell'ambito Socio-Sanitario, mettendo a disposizione di Enti Locali, Aziende, Scuole e Associazioni la propria esperienza in materia di progettazione e gestione di interventi formativi.

Progetta e gestisce interventi di formazione e aggiornamento professionale volti a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e ad accrescere le competenze di chi lavora nei settori pubblico e privato.

Sviluppa servizi di orientamento in materia scolastica, professionale, occupazionale e imprenditoriale; di ricerca e di selezione del personale; di supporto alla ricollocazione professionale.

Studia il territorio interpretandone i bisogni socio-economici; ricerca soluzioni ai fabbisogni sociali e progetta piani operativi. Sviluppa servizi alle imprese, alle pubbliche amministrazioni agli enti non commerciali, volti a favorire una migliore competitività, efficacia ed efficienza delle loro attività. Realizza le proprie attività accedendo ai finanziamenti pubblici dei Bandi provinciali, regionali, nazionali e comunitari e proponendo a mercato un proprio catalogo di proposte formative. Per offrire ai propri clienti e committenti un servizio di qualità, Futura ha sviluppato un'ampia rete di collaborazioni con Società, Centri ed Enti che operano in settori specialistici e che le garantiscono il continuo aggiornamento e l'innovazione delle competenze progettuali.

Qualificazione:

Trattasi di società che non rientra in nessuna delle attività elencate dall'art. 4, comma 2, ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

E' intenzione dell'amministrazione dismettere le quote, come già deliberato con atto del Consiglio dell'Unione n. 6 del 30/03/2015 e come risulta dal verbale dell'Assemblea dei Soci del 28/04/2017. Tale dismissione è quindi già perfezionata e l'Unione non è più socia di Futura Soc. Cons. r.l.



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Società Lepida S.p.A.

La Società Lepida Spa è di proprietà dell'Unione per lo 0,0015% con una quota di n. 1 azione.

La Società Lepida Spa è costituita dalla Regione Emilia Romagna l'1 agosto 2007, con atto del notaio Stame Rep. N. 50.749 fascicolo n. 19.094. Nel 2008 è stato deliberato un ulteriore aumento di capitale sociale al fine di consentire agli Enti pubblici della Regione di diventare soci e partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna, come previsto dalla L. R. 11/04, nonché di fruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi, previsti per i soli enti soci.

La Società Lepida Spa è quindi società *multipartecipata* strumentale degli enti proprietari.

Ha per oggetto sociale (articolo 3 dello Statuto) *“l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella Società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004;*

I. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni [..]

II. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni [..];

III. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga [..];

IV. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;

V. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale[..];

VI. fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;

VII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;

VIII. realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA [..];

IX. fornitura di servizi sulla rete radiomobile [..];

X. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini[..];

XI. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government [..]”

La Società Lepida Spa, di fatto, è lo strumento operativo degli enti locali associati per assicurare l'esercizio a livello regionale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare a fruire dell'erogazione dei servizi, anche in considerazione del fatto che l'attività svolta dalla società non è ottenibile con caratteristiche e garanzie analoghe per l'interesse generale, all'interno del mercato.

Non si ritiene la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto inferiore al 5%.



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Il GAL BolognAppennino (Gruppo di Azione Locale dell'Appennino Bolognese)

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) dell'Appennino Bolognese è una società consortile a responsabilità limitata, costituita il 20 dicembre 2002 per attuare il Piano di Azione Locale (PAL) LEADER.

L'Assemblea è costituita da 27 soci in rappresentanza dei principali soggetti pubblici e privati operanti sul territorio dell'Appennino Bolognese. L'Unione partecipa con una quota pari al 4,50%.

LEADER è l'acronimo di Liaison Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale (legame tra le azioni di sviluppo dell'economia rurale) ed opera nell'ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

All'interno del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020, il GAL opera nell'attuazione della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo Locale LEADER", misura che sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo nelle zone rurali a livello di territori subregionali specifici.

Gli ambiti tematici su cui il GAL Appennino Bolognese propone di operare nella Programmazione 2014-2020 sono primariamente il "Turismo sostenibile" e, in raccordo ad esso, lo "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)".

La società è costituita da un partenariato pubblico-privato che comprende Enti pubblici, associazioni di categoria e soggetti privati che rappresentano il tessuto economico e sociale del territorio.

Nella gestione delle risorse assegnate dall'Autorità di Gestione Regionale per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale LEADER di tipo partecipativo, il GAL, fra gli altri compiti, dovrà: rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti, preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione, ricevere e valutare le domande di sostegno.

Nello specifico, i compiti assegnati ai Gruppi di Azione Locale sono regolamentati dall'articolo 34 del Reg. UE 1303/2013 e dall'articolo 42 del Reg. UE 1305/2013.

Numero dipendenti in attività fine 2016

Quadro	1
Impiegati direttivi	1
Impiegati d'ordine	1
Totale	3

Risultato degli ultimi cinque esercizi

Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
- 13.658	- 5.769	24.186	276	6.159

Sede legale C/O Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille n. 9 – 40033 - Casalecchio di Reno – (BO) - C.F. 91311930373

Tel. 051598111 – www.unionerenolavinosamoggia.bo.it - info@unionerenolavinosamoggia.bo.it –

PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Stato patrimoniale

Attivo	2015	2016
Immobilizzazioni		
immobilizzazioni immateriali	1.554	932
immobilizzazioni materiali	4.275	3.199
immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni	5.829	4.131
Attivo circolante		
Rimanenze	80	80
Crediti	598.356	637.786
Disponibilità liquide	1.110	48.713
Totale attivo circolante	599.546	686.579
Ratei e risconti	2.348	5.349
Totale attivo	696.059	607.723
Passivo		
Patrimonio netto	71.211	77.369
Fondi per rischi ed oneri	14.025	4.465
TFR subordinato	3.042	9.157
Debiti	407.345	520.993
Ratei e risconti	112.100	84.075
Totale passivo	607.723	696.059

Conto economico	2015	2016
Valore della produzione	382.456	246.375
Costi della produzione	352.657	224.465
Differenza	29.799	21.910
Risultato della gestione finanziaria	-21.832	-11.294
Risultato ante imposte	7.967	10.616
Imposte	7.691	4.457
Risultato netto	276	6.159

Qualificazione:

Trattasi di società che svolge attività proprie dei Gruppi di Azione Locale dall'art. 4, comma 6, ed inoltre:



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

- il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere le quote anche in ragione della possibilità di accedere a finanziamenti e risorse per l'attuazione di progetti specifici. Non si ritiene la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto inferiore al 5%.

3. Conclusione

Le decisioni dell'Ente vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso avviato nel 2008 al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

L'attuale revisione straordinaria, richiesta dalla recente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo.

Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto riassuntivo delle partecipazioni con l'indicazione del mantenimento della partecipazione da parte dell'Ente.

Società	Quota dell'Ente	Servizi erogati	Scelta proposta
Lepida S.p.A.	diretta 0,0015%	Impianto, sviluppo, manutenzione e gestione delle reti e sistemi	Mantenimento della partecipazione
Futura Soc. cons. r.l.	diretta 1,34%	Formazione professionale e lo sviluppo del territorio	Dismissione quote
Il GAL BolognAppennino	Diretta 4,50%	Gestione delle risorse assegnate dall'Autorità di Gestione Regionale per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale LEADER di tipo partecipativo	Mantenimento della partecipazione

Si dà atto che l'Unione non è più socia di Futura Soc. Cons. r.l. in quanto ha dismesso le quote in forza dell'atto dell'Assemblea dei soci del 28/04/2017.



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Verbale n. 12 del 19/09/2017

PARERE REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE- DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di settembre, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito alla per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio dell'Unione ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n. 175/2016"

L'Organo di Revisione

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 D. Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 23 marzo 2017 l'Unione doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
 - per effetto del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13: "Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni societarie possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi alle disposizioni imposte dal sopra citato decreto";
 - per effetto dell'art. 24 D. Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100 il termine per l'adozione del provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute è stato fissato al 30/09/2017;
- Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs n. 175/2016;

Tenuto conto che

l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Vista

La proposta di deliberazione di Consiglio dell'Unione del 25/09/2017, avente per oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE" formulata al Consiglio a seguito della ricognizione delle partecipazioni societarie alla data del 23 settembre 2016;



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Considerato che

- a seguito degli atti istruttori redatti dagli uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni societarie detenute, indicate nella Relazione Tecnica allegata alla proposta di deliberazione di Consiglio dell'Unione i risultati attesi dal piano di razionalizzazione straordinario sono il seguenti:

Società Partecipate	Modalità di revisione	Società presente alla data del 23/09/2016	Società presente al termine del processo di revisione straordinaria
Lepida S.p.A.	Mantenimento della partecipazione	SI	SI
Futura Soc. cons. r.l.	Dismissione quote	SI	NO
Il GAL BolognAppennino	Mantenimento della partecipazione	SI	SI

Visto

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 247/2000

Esprime Parere Favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla revisione-ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dall'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia alla data del 23/09/2016.

Invita l'Ente a

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Roberto Cottifogli
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)